

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE  
"SHARING LAB ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "Cts"), una associazione avente la seguente denominazione: "Sharing Lab associazione Culturale e di Promozione Sociale", da ora in avanti denominata "associazione", con durata indeterminata.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Firenze.

L'associazione potrà istituire sedi distaccate e sedi secondarie sia in Italia che all'Estero, previa delibera del Consiglio Direttivo, il quale nomina contestualmente il referente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità.

Per sede distaccata si intende una parte integrante dell'associazione, ossia senza alcuna autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

Per sede secondaria si intende una struttura priva di autonomia giuridica ma dotata di ampia autonomia di gestione organizzativa, patrimoniale e amministrativa, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato, sotto il coordinamento dell'associazione.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune e l'istituzione o soppressione di sedi distaccate e secondarie non comportano modifica dello Statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopo di lucro. L'attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Per perseguire i succitati scopi, l'associazione si propone anche di attivarsi mediante la presentazione di petizioni o l'utilizzo di qualsivoglia strumento legale idoneo allo scopo. L'associazione ritiene indispensabile un maggiore equilibrio tra gli uomini, nonché la promozione sociale e la valorizzazione del ruolo delle donne e quello dei soggetti più deboli, tra cui gli anziani, i bambini e i portatori di handicap. Intende, in tal senso, svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori di istruzione\formazione, cultura, sport, turismo, economia, arte, enogastronomia, comunicazione, tutela e valorizzazione del territorio, agricoltura, religione e cooperazione internazionale, promuovendo, organizzando e/o gestendo le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

*Giuseppe*

*Giuseppe*



della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** anche attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, ATA e degli alunni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, organizzata in ambiti trasversali - didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, gli apprendimenti - e specifici - educazione alla cultura economica, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema, alternanza scuola-lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale, gestione della classe e problematiche relazionali, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, cittadinanza attiva e legalità, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

- b) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori** e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, attraverso sportelli di orientamento scolastico e professionale, proposte di progetti (corsi di alta formazione, master e dottorati) per il rilascio di titoli congiunti in stretta osservanza del Processo di Bologna e dello Spazio Europeo della Formazione Superiore;
- c) **formazione universitaria e post-universitaria** attraverso l'istituzione di **poli didattici universitari** e l'organizzazione, gestione e commercializzazione di programmi di formazione continua e permanente, compresi gli accreditamenti presso enti e/o istituzioni pubbliche e private, per il rilascio di titoli di studio, crediti ECM, CNI ed altre certificazioni;
- d) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso la partecipazione a bandi e progetti di carattere locale, regionale e comunitario;
- e) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, attraverso l'organizzazione di giornate sportive, competizioni e gare per favorire l'inclusione sociale e/o perseguire la diffusione di una cultura legata alla salute e al benessere psicologici e fisici, la lotta all'inattività e la promozione del concetto di sport inteso come salute e prevenzione, anche attraverso l'affiliazione ad enti di promozione sportiva e/o federazioni legate al CONI;
- f) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**, in

concerto con istituzioni pubbliche e private di ogni ordine e grado, attraverso questionari di ricerca, consultazione, acquisizione ed elaborazione di banche dati (proprie e/o di terzi), pubblicazione e diffusione dei risultati su tematiche sociali, culturali, diritti umani e civili al fine di favorire l'intercultura, le pari opportunità, la lotta alla violenza e all'odio, anche attraverso l'istituzione di centri di studio e di ricerca, nonché osservatori qualificati su temi di attualità sociale, tra cui i fenomeni della pedofilia, del lavoro minorile, del turismo sessuale, della persecuzione religiosa e sessuale e dell'uso distorto dei mezzi di comunicazione e di ogni altra forma di abuso e di sfruttamento;

- g) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, anche attraverso collaborazioni e accordi di interscambio di studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo tra le autorità scolastiche ed accademiche italiane e quelle di altri paesi esteri;
- h) **attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione**, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- i) **progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale**, a pagamento o non, finanziati e/o cofinanziati da fondi pubblici, nazionali ed europei, e/o da fondi interprofessionali, rivolti a soggetti occupati e non, con rilascio di certificazioni di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione al lavoro e sul lavoro ed erogazione ed organizzazione corsi con l'erogazione di crediti formativi ECM, OSS, CNI in proprio o come provider;
- j) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso** attraverso iniziative nel settore dell'industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio,

*Giuseppe P. P. P.*  
*Giuseppe P. P. P.*

principalmente nel mezzogiorno, intessendo partnership con le istituzioni, con le aziende e con altri enti e stakeholders del territorio, in concerto con le attività previste dal presente statuto, oltre all'organizzazione di gite, pellegrinaggi ed *experiences* culturali, con particolare attenzione al patrimonio e alla cultura eno-gastronomica del territorio italiano.

- k) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in linea con l'Azione 2.2 del PNRR "Turismo e Cultura" (M1.C3) dedicata proprio alla "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" si intende organizzare iniziative volte a valorizzare l'architettura rurale nell'ottica di una realizzazione di "Accademie dei mestieri", inserite in contesti storici, paesaggistici, culturali e sociali da scoprire, approfondire, rivalutare e sponsorizzare al fine di attrarre turismo culturale e creare nuove opportunità lavorative e di sviluppo delle risorse umane e dei territori;
- l) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, anche tramite l'istituzione di centri di assistenza, di ascolto e di consulenza specialistica, sportelli informativi per famiglie e centri di supporto e/o di accoglienza per vittime di abusi, minori, di guerra, di dipendenze (droghe, alcolismo, gioco d'azzardo, ecc.) e per le loro famiglie;
- m) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, al fine di offrire un valido supporto alle famiglie in difficoltà, raccolta fondi in proprio o su commissione di enti con finalità analoghe e/o compatibili, collaborazione con ogni mezzo di comunicazione (riviste, tv, periodici, radio, mezzi di informazione telematica, ecc.), nonché realizzazione e pubblicazione di specifiche attività in proprio, che servono a divulgare l'attività sociale, realizzazione di format televisivi e radiofonici volti a perseguire gli scopi sociali;
- n) **Prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Destinatari di questa finalità sono le persone che presentano bisogni di salute che richiedono **prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale**, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla

scorta di valutazioni multidimensionali, tenendo conto di criteri come la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché della sua durata. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti alle funzioni psicofisiche, alla natura delle attività del soggetto e relative limitazioni, alla modalità di partecipazione alla vita sociale, ai fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento;

- o) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo con la realizzazione di campagne informative, attività di consulenza, ricerca, informazione e collaborazione con altri enti, istituzionali e non, tra cui, esemplificativamente: asili, centri di accoglienza, ospedali, centri ricreativi, centri di incontro, scuole, parrocchie e diocesi, enti governativi anche sopranazionali, corsi di formazione;
- p) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**, attraverso la promozione e il sostegno della pace in Medio Oriente, attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale, lo svolgimento di attività solidale, organizzazione di spazi di condivisione e di discussione (conferenze, forum, cineforum, ecc.);
- q) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, attraverso l'organizzazione di giornate ecologiche, seminari e convegni per la difesa della natura e dell'ambiente, gruppi di lavoro e di studio su tematiche ambientali e sull'impatto sulla società e sul territorio dell'inquinamento e del cambiamento climatico, seminari, webinar, corsi di formazione, edizione di articoli e pubblicazioni di qualsiasi natura inerenti alle tematiche ambientali (articoli, blog, pubblicazioni sui social, libri, video, documentari, film, ecc.);
- r) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni con particolare attenzione alla diffusione della cultura del km0, l'incentivo all'utilizzo della filiera corta, promozione e incentivazione della nascita di orti urbani;
- s) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**, in ottica interculturale e all'interno di iniziative congiunte con quelle di cui i punti precedenti del presente statuto;

*Massimiliano Prestante*

*Gianni P. P.*

- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso la partecipazione a bandi e concessioni pubbliche, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili alla realizzazione delle finalità di cui i punti precedenti;
- u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero realizzazione di ogni utile iniziativa, affinché sia garantito a tutti i bambini il diritto di nascere, vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia e, possibilmente, nel proprio paese d'origine. Laddove necessario, promozione della realizzazione di affidamenti familiari, adozioni, anche internazionali, previa formazione dei soggetti interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 Cts (fra cui: istituzione di centri studi e scuole private di ogni ordine e grado, attività di recupero anni scolastici, effettuazione di lezioni private personalizzate, consulenza didattica, tutoraggio e monitoraggio di corsi privati e pubblici di ogni ordine e grado in Italia e all'estero con attenzione alla legislazione vigente regionale, nazionale e sopranazionale, accesso a fondi pubblici e privati attraverso l'elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali, e la gestione di strutture locali, eventualmente assegnate in comodato o in concessione dall'Amministrazione Comunale o da enti pubblici o privati) purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, in ogni caso secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts), anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e di correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee

guida ministeriali.

**ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge [numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts)].

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà versare la quota sociale e presentare all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) una domanda telematica, attraverso un "form" disponibile sul sito internet dell'associazione, che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni

*Luoncone Ventese*

*Gianni Pollar*



- promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza automatica.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei casi di indegnità e morosità, in cui l'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che non abbia versato la propria quota sociale entro 30 giorni dalla naturale scadenza dell'annualità decade automaticamente dalla qualifica di associato, poiché è attraverso il versamento della quota sociale che ciascun socio manifesta la propria intenzione a permanere nel registro dei soci dell'associazione: resta salvo il diritto del socio automaticamente decaduto di presentare una nuova domanda di adesione, al fine di essere reintegrato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore legale dei conti (se nominato);
- il Nucleo di Progettazione e Ricerca (NPR).

**ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati maggiore di 500 (co. 3, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dai libri associativi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero del rendiconto per cassa se verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro" (co. 2, art. 13 Cts).

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o

*Luca De Luca*

*Giulio P. Man*

dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approva eventuali altri regolamenti interni;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/2 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

#### **ART. 8 (Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)**

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di

componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 10 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il **Presidente** rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il **Presidente** dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il **Presidente** convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo **Presidente**.

Il **Presidente** convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il **Vice Presidente** sostituisce il **Presidente** in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello

*Caratteristiche*

*Gianni P. Man*

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge [se l'associazione supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore (art. 31 Cts)], l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12 (Nucleo di Progettazione e Ricerca, NPR)**

Il Nucleo Progettazione Ricerca è composto da un Responsabile Area Progettazione e un Responsabile Area Ricerca, eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica 3 anni ma possono essere revocati o sostituiti, con votazione unanime del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento. Il Nucleo di Progettazione Ricerca si occupa di elaborazione di progetti per l'accesso ai bandi pubblici o privati e di tutti i processi attuativi dei progetti finanziati, si occupa, inoltre, di ricerca, predisposizione di testi, relazioni e ricerche per conto terzi e pubblicazioni.

L'attività di supporto tecnico specializzato di progettazione si caratterizza in 3 macro aree:

- a) Linea Convenzioni, strettamente finalizzata ad instaurare rapporti sinergici stabili, prioritariamente non esclusivi, con Enti e soggetti interessati allo sviluppo di attività di progettazione congiunta e di cooperazione nazionale e internazionale.

- b) Linea Partenariato, che consiste nella condivisione di attività di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti con soggetti partner e si articola su due livelli operativi. Il primo livello vede NPR capofila di cordate per le di attività di ricerca scientifica e di Alta formazione o formazione con Credito Formativo Universitario. Il secondo livello pone NPR come partner accademico in cordate guidate da soggetti aventi una propria leadership nel mercato o settore in cui essi operano.
- c) Linea Progettazione, si rivolge e attinge ad una diversificata gamma di fonti erogatrici di finanziamenti. Tali fonti vengono individuate tra enti pubblici e privati, quali ad esempio: Comunità Europea, Ministeri ed Enti nazionali e internazionali, Regioni, Province ed altri. La gamma dei settori coinvolti investe: dall'ambiente alle biotecnologie, dall'ingegneria spaziale alla telemedicina, ecc. La linea progetti risulta essere l'attività principale di NPR.

**ART. 13 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale [l'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, può "costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts)].

**ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze

*Stefano Perferone*

*Giuseppe N. N. N.*

attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

#### **ART. 15 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 16 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale ("1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1, 2 e 3, art. 13 Cts)) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene

approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'associazione, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (co. 6, art. 13 Cts).

**ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

- a) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

- b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 1 milione di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

**ART. 18 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede sociale ed eventualmente di richiedere una copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 giorni dalla richiesta scritta.

**ART. 19 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio

*Maurizio Sartore*

*Giulio Pella*



tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts). La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione [Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts)] - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale, agli operatori volontari nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts). L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 20 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro unico nazionale del

Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale) o a fini di utilità sociale. ["Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (art. 9 Cts)].

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 22 (Rinvio)**

Tutto quanto previsto nel presente Statuto deve intendersi sempre nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili di legge. In caso di modifiche normative, le disposizioni del presente Statuto incompatibili con nuove e/o ulteriori nomenclature e simili ovvero con nuove norme inderogabili devono intendersi automaticamente adeguate. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

*Giuseppe Pellerin*  
*Giuseppe Pellerin*

Io sottoscritto Dott. GIANLUCA LA MARCA, Notaio in Sesto Fiorentino iscritto a Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, attesto che la presente è copia informatica conforme al suo originale cartaceo, il cui atto è composto da più fogli tutti muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali, conservato nella mia raccolta.

Si rilascia per uso esente da bollo.

Sesto Fiorentino (FI), alla data di apposizione della firma digitale del sottoscritto Notaio.

*(firmato digitalmente dal Notaio Gianluca La Marca)*

